



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

Alla Città metropolitana di Venezia
San Marco, 2662 – Ca' Corner
30124 VENEZIA
PEC: protocol-
lo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
DEL VENETO

MIBACT-SR-VEN
DIR-UFF
0002008 23/02/2017
CI 34.25.04/3
Venezia

Allegati

Risposta al foglio del

Servizio..... *N.*

OGGETTO: VENEZIA – Santa Croce – Palazzo Donà Balbi, sito in Riva di Biasio, Santa Croce 1299, 1299/A, 1299/B, 1297, 1247, 1247/A, 1300, 1301, 1302/A – catastalmente distinto al C.T., foglio 11, particella 736 (parte) e al C.F., foglio 11, particella 736, subb. 19 e 20, di proprietà della Città metropolitana di Venezia – (Provvedimento 8 settembre 2016) - Richiesta di autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42-
Immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55, comma primo (demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali).-

E.p.c. Alla Soprintendenza Archeologia Belle arti
e paesaggio per il Comune di Venezia
e laguna
VENEZIA
*e mail PEC: mbac-sabap-ve-
lag@mailcert.beniculturali.it*

All Comune di
VENEZIA
PEC: protocollo@pec.comune.venezia.it

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento in data 16 febbraio 2017, con il quale, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, è stata autorizzata l'alienazione della proprietà del bene culturale descritto in oggetto.

Al destinatario del presente provvedimento, successivamente al perfezionamento dell'atto che trasferisce la proprietà o la detenzione dell'immobile, restano in capo gli obblighi di denuncia di cui all'art. 59 del d.lgs 42/04.

La Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna resta incaricata dei conseguenti adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 55-bis, primo comma, secondo periodo, e provvederà alla trascrizione del provvedimento, successivamente all'acquisizione della relata di notifica.

Il Presidente della Commissione regionale
arch. Renata CODELLO



Il Funzionario incaricato
arch. Michele CASTELLI





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance*”;

VISTO il provvedimento 8 settembre 2016, con il quale la Commissione per il patrimonio culturale del Veneto ha verificato la sussistenza dell’interesse culturale, di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004, nell’immobile denominato “Palazzo Donà Balbi”, sito nel comune di Venezia, provincia di Venezia, sestiere di Santa Croce, Riva di Biasio, Santa Croce 1299, 1299/A, 1299/B, 1297, 1247, 1247/A, 1300, 1301, 1302/A, catastalmente distinto al C.T., foglio 11, particella 736 (parte) e al C.F., foglio 11, particella 736, subb. 19 e 20, di proprietà della Città metropolitana di Venezia;

VISTA la nota prot. 95442 del 10 novembre 2016, pervenuta alla Commissione regionale in pari data, con la quale, ai sensi dell’art. 55, comma secondo, del d.lgs 42/04, il legale rappresentante del soggetto proprietario dell’immobile di cui sopra ha chiesto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il rilascio dell’autorizzazione all’alienazione, corredandola dell’indicazione della destinazione d’uso in atto, del programma degli interventi conservativi necessari, dell’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con il trasferimento della proprietà e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento, dell’indicazione della destinazione d’uso prevista, nonché delle modalità di fruizione pubblica del bene;

VISTA la nota in data 15 novembre 2016 prot. 14624 con la quale, ai sensi del comma terzo del sopra citato art. 55, la Commissione regionale ha dato comunicazione alla Regione del Veneto dell’intervenuta richiesta di autorizzazione al conferimento della proprietà dell’immobile;

VISTO il parere istruttorio nel merito espresso, con nota prot. 1647 del 7 febbraio 2017, dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna;

Tutto ciò premesso e richiamato, ai sensi dell’art. 55 del più volte citato d.lgs 42/04

AUTORIZZA

con deliberazione assunta nella riunione del 16 febbraio 2017, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, il conferimento della proprietà dell’immobile denominato “Palazzo Donà Balbi”, sito nel comune di Venezia, come meglio individuato e descritto nelle premesse del presente provvedimento;

Il bene alienato, ai sensi del comma 3-*sexies* del medesimo articolo 55, non potrà essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 21 del più volte citato decreto legislativo 42/04.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Il trasferimento del bene, ai sensi del comma 3 del più volte citato art. 55, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:

- lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate* – la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei provvedimenti restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento agli interni di pregio, alle parti strutturali e sovrastrutturali e alle decorazioni.
Eventuali pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi dovranno essere conservati e restaurati.
Non saranno consentite suddivisioni o frammentazioni degli spazi interni che non rispettino, ovvero non recuperino adeguatamente, l'originaria articolazione.
L'inserimento degli impianti tecnologici e di adeguamento strutturale dovrà assicurare l'integrità del bene, limitando al massimo demolizioni o rotture.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere storico o artistico dell'immobile.
- lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso* – le modalità di fruizione pubblica saranno quelle consentite dalle previste destinazioni d'uso espositivo museale, direzionale residenziale, commerciale e artigianale.
- lett. c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta* – si considerano congrui gli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione ad alienare ed il termine di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento della proprietà dell'immobile per il loro conseguimento.

La presente autorizzazione ad alienare l'immobile comporta gli effetti di cui al comma 3-*quinquies* dell'art. 55 del più volte citato d.lgs 42/04, restando comunque detto immobile sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al titolo primo del medesimo decreto legislativo.

Le suindicate prescrizioni e condizioni saranno riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del Soprintendente, esse sono trascritte nei registri immobiliari.

Ai sensi del comma secondo, dell'art. 55-*bis* del d.lgs 42/04, il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui sopra, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.

L'atto di trasferimento sarà denunciato alla competente Soprintendenza, nei modi ed entro i termini di cui all'art. 59 del più volte citato d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 16 febbraio 2017

Il Presidente della Commissione
arch. Renata CODELLO

